

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VITALONE, TOTH, BUSSETI, PINTO, PULLI,
DELL'OSSO, COVIELLO, AZZARÀ, SALERNO, NIEDDU e FONTANA Elio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1988

Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari e amministrativi e del personale equiparato

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468, nell'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, è stata disposta la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato. Non si è provveduto, invece, a disporre la riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari ed amministrativi nonché del personale ad essi equiparato.

Il 12 novembre 1987, durante la conversione in legge, con modificazioni, del citato decreto-legge n. 379, il Senato della Repubblica esaminò l'emendamento all'articolo 3 del testo del predetto decreto-legge, come modificato dalla

Camera dei deputati, con il quale si disponeva la riliquidazione delle pensioni dei magistrati e si stabiliva la copertura finanziaria.

Inspiegabilmente, l'emendamento all'articolo 3 del testo del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, relativo alla riliquidazione delle pensioni dei magistrati, fu approvato e ritirato, come risulta dagli atti parlamentari della seduta pubblica del 12 novembre 1987.

Attualmente, a seguito della legge 14 novembre 1987, n. 468, si verifica una grave ingiustizia, con violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, in quanto i dirigenti di cancelleria dell'Amministrazione giudiziaria, collocati in pensione dopo il 1° gennaio 1979,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

percepiscono un trattamento economico di gran lunga superiore a quello percepito dai più alti gradi della magistratura.

Occorre provvedere, con urgenza, ad un atto di giustizia, che riguarda i più alti e benemeriti collaboratori dello Stato, che hanno, in numero considerevole, sacrificata la loro esistenza per la Giustizia.

Con l'articolo 1 di questo disegno di legge, si dispone, pertanto, la riliquidazione delle pen-

sioni dei magistrati, in conformità a quanto fu disposto, sin dal 1951, con la legge 24 maggio 1951, n. 392 (articolo 11).

L'articolo 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 2 di cui alla legge 21 novembre 1987, n. 477, in quanto chi serve la giustizia ha diritto a beneficiare dei proventi derivanti dall'amministrazione della Giustizia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le pensioni dei magistrati ordinari ed amministrativi e del personale ad essi equiparato, di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, sono riliquidate sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione delle leggi 2 aprile 1979, n. 97, 19 febbraio 1981, n. 27, e 6 agosto 1984, n. 425, ferma restando l'anzianità riconosciuta agli interessati all'atto del collocamento a riposo.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.